



CITTÀ DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera C.C. n. 89 del 29/11/2021

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23. "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e ss.mm.ii.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione - Presupposto – destinazione

1. E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere come individuate dalla Legge Regione Toscana n. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.
4. Ogni anno la distribuzione delle risorse verrà sottoposta, per un parere consultivo, ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 e non risulta residente nel Comune di Viareggio.

Art. 4 - Soggetto responsabile del pagamento

1. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art.5 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno.
2. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
3. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
4. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di soggetto responsabile e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune.
5. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori: l'obbligo di pagamento e di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
6. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, sulle strutture extra-alberghiere e sulle locazioni brevi (art. 4 dl/50/2017 e smi), l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente dai gestori e/o da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali on line viene liquidata con l'applicazione di una tariffa unica che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.
7. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
8. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
9. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, e tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento.
2. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e può prevedere per le strutture ricettive alberghiere e per i campeggi tariffe differenziate sulla base della stagionalità. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate quelle approvate nell'anno precedente.
3. Per "alta stagione" si intende il periodo che va dal "01/06 al 30/09" mentre per "bassa stagione" il periodo che va dal "01/10 al 31/05".
4. Per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere e dai campeggi è possibile prevedere tariffe uniche annuali, sia per chi opera sulle piattaforme online, sia per chi gestisce direttamente.
5. L'Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria del settore dovranno monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potranno formulare eventuali proposte correttive.

Art. 7 – Periodo di applicazione ed esenzioni

1. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di "dieci" pernottamenti consecutivi.
2. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a. Tutti i minori fino al compimento *del diciottesimo anno di età*;
 - b. Coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie, in ragione di un solo accompagnatore;
 - c. Entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
 - e. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo in gruppi di almeno venticinque partecipanti.
 - f. Le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia.
3. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza

dell'esenzione.

Art. 8 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 4 è tenuto a:

- a) registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
- c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- d) effettuare il versamento al Comune di Viareggio dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze;
- e) predisporre e conservare la documentazione prevista all'art.7
- f) raccogliere e gestire le dichiarazioni

2. La comunicazione trimestrale delle presenze di cui alla lettera e) può essere presentata mediante il portale telematico “Stay tour” dedicato all'Imposta di soggiorno e deve contenere:

- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
- il numero e le tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
- eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione.

La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.

Art. 9 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce portali telematici effettua trimestralmente il versamento al Comune di Viareggio dell'imposta di soggiorno dovuta, entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	15 aprile
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

Il versamento è effettuato esclusivamente con la seguente modalità:
pagamento mediante la piattaforma PAGO PA direttamente dal portale “Stay tour”

Art. 10 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull’ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. La Polizia Municipale nell’espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all’art. 8 e ai versamenti dell’imposta effettuati. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell’evasione e dell’elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all’Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Sanzioni

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.
3. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Lgs. n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto
5. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 34 del 26.06.2020. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 14.

Art. 14 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al

precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2022. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2021.

Sommario

REGOLAMENTO.....	1
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Istituzione - Presupposto – destinazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Soggetto passivo.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Soggetto responsabile del pagamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art.5-Gestione dell'imposta disoggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Misura dell'imposta.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Periodo di applicazione ed esenzioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Versamento dell'imposta.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Controllo e accertamento imposta.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Riscossione coattiva.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 – Interessi.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 - Rimborsi.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 - Contenzioso.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 – Entrata in vigore.....</i>	<i>8</i>